

LIª SEDUTA

SABATO 21 DICEMBRE 1935 - Anno XIV

(34º GIORNO DELL'ASSEDIO ECONOMICO)

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Auguri alle Loro Maestà Saluto al Duce Pag.	1807
Cóngedi	1787
Convocazione a domicilio	1809
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
« Approvazione della Convenzione del 12 agosto 1935-XIII, concernente il regolamento di rapporti tra lo Stato ed il Governatorato di Roma in seguito a reciproche cessioni di beni » (693)	1788
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, relativo al perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale » (700-A)	1788
« Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 5 settembre 1935-XIII, n. 1613, sulla limitazione temporanea della distribuzione degli utili delle società commerciali » (732)	1788
« Servizio dell'assistenza spirituale presso le forze armate dello Stato » (789)	1789
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1446, riguardante il finanziamento della costruzione di una nuova caserma dei pompieri e dei lavori di ampliamento del cimitero comunale di Palermo » (834)	1792
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1560, contenente norme intese ad accelerare la definizione del servizio dei danni di guerra » (835)	1793
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1375, riguardante l'istituzione del monopolio di acquisto all'estero del carbone, del rame, dello stagno, del nichelio e dei relativi rottami » (838)	1793
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1648, recante storno di somma occorrente per i lavori di allargamento della Via San Nicolò degli Scalzi in Palermo » (844)	1793
« Revisione dei patti di partecipazione sui prodotti lordi delle Tramvie Valdagno-Recoaro e Bassano-Vicenza-Montagnana » (849)	1793

« Proroga dei termini di attuazione del piano regolatore di risanamento del quartiere del "Sass" in Trento ed esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati in dipendenza del piano stesso » (853)	1795
« Approvazione della Convenzione (con Protocollo di firma) fra l'Italia e la Francia, concernente l'esercizio di linee di navigazione aerea, stipulata in Roma il 13 maggio 1935 » (854)	1795
« Approvazione dell'Accordo italo-olandese stipulato, mediante scambio di Note, in Roma, il 20 maggio 1935, per l'esercizio di linee aeree dei due Paesi, con facoltà di sorvolo e di atterraggio sui rispettivi territori » (855)	1795
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 settembre 1935-XIII, n. 1675, che modifica gli assegni al personale del Ministero degli affari esteri e all'Addetto militare in servizio in Etiopia » (862)	1795
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1809, recante modificazioni all'ordinamento del personale postale telegrafico » (873)	1798
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1907, relativo al collocamento fuori ruolo del personale della Milizia nazionale della strada destinato in Colonia per i servizi di istituto » (877)	1798
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1818, concernente la liquidazione a stralcio delle quote inesigibili della Esattoria del Governatorato di Roma per il quinquennio 1923-1927 » (884)	1798
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1935-XIII, n. 1493, concernente gli organici del personale militare della Regia aeronautica » (893)	1798
« Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 7 settembre 1935-XIII, n. 1627, concernente l'istituzione di un'imposta del 10 per cento sui frutti dei titoli al portatore emessi da società, istituti ed enti diversi dello Stato » (894)	1798
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1227, recante agevolazioni tributarie per i trasferimenti di piccole proprietà rustiche, ed ulteriori facilitazioni »	

tazioni in materia di tasse di registro per i trasferimenti di fondi rustici gravati da mutui ipotecari » (895)	1799		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1536, concernente modificazioni al regime fiscale degli olii minerali e di taluni residui della loro distillazione » (896)	1799		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1715, concernente modificazioni delle aliquote di tassa vendita su taluni olii minerali e loro residui » (897)	1800		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 novembre 1935-XIV, n. 1965, concernente l'impiego di alcool come carburante » (898)	1800		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1165, che determina il trattamento doganale degli zuccheri di 1 ^a e 2 ^a classe fino al 31 ottobre 1936 » (899)	1800		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1828, che ha dato esecuzione alla Convenzione consolare fra l'Italia e la Polonia, stipulata in Roma il 10 luglio 1935-XIII » (900)	1800		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1923, riguardante concessione di sussidio nella spesa occorrente per i lavori di fognatura nella parte alta della città di Trieste » (901)	1800		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1898, recante providenze a favore delle località danneggiate da alluvioni nelle provincie di Alessandria, Savona e Napoli » (902)	1801		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1573, concernente la disciplina della fabbricazione e della vendita dei quaderni scolastici » (903)	1801		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2039, concernente la disciplina della dezuccherazione del melasso » (904)	1803		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1988, riguardante la corresponsione di assegni di malattia al personale delle ferrovie dello Stato a mezzo dell'Opera di previdenza per il personale stesso » (906)	1803		
« Convalidazione del Regio decreto 14 novembre 1935-XIV, n. 1939, autorizzante una quarta prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1935-36 » (914)	1803		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1742, concernente depositi di nafta per la Regia marina » (915)	1804		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, concernente la obbligatorietà dell'investimento in titoli dello Stato dei depositi a garanzia dei contratti di locazione di fabbricati » (916)	1804		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1781, concernente norme integrative del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, riguardante depositi cauzionali a garanzia dei contratti di affitto di fabbricati » (917)	1804		
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1808, riguardante agevolazioni in materia di tasse di registro e proroga al 1 ^o aprile 1936-XIV dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, concernente depositi a garanzia di contratti di locazione di fabbricati » (883)	1805
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2057, concernente l'arruolamento volontario di specializzati per il Regio esercito » (918)	1805
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1997, concernente il trattamento economico degli ufficiali del Regio esercito richiamati dal congedo per mobilitazione » (919)	1805
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1935-XIII, n. 1218, riguardante il passaggio alla dipendenza del Ministero dell'aeronautica di tutti i servizi dell'aviazione civile delle Colonie italiane » (921)	1806
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1805, che disciplina il servizio di assistenza e di salvataggio marittimi lungo le coste del Regno, delle Colonie italiane e del Possedimento delle isole italiane dell'Egeo » (922)	1806
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1979, concernente l'aumento del personale di altre Amministrazioni dello Stato comandato presso il Ministero degli affari esteri per prestare servizio nelle scuole italiane all'estero » (923)	1806
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1935-XIII, n. 1684, concernente l'emissione di un prestito nazionale denominato " Rendita 5 per cento " » (925)	1806
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2008, concernente il trattamento economico del generale comandante le truppe del Regio esercito nell'Egeo e dei colonnelli comandanti i presìdii di Rodi e di Lero » (928)	1807
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1962, riguardante l'aumento temporaneo dell'organico dei sottufficiali dei carabinieri Reali » (929)	1807
		(Discussione):	
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081, per l'aggiornamento della legislazione relativa alla istruzione artistica e alla tutela del patrimonio artistico ed archeologico » (851)	1794
		RUBINO	1794
		(Presentazione)	1787, 1797
		Offerta delle medaglie dei senatori all'Erario:	
		PRESIDENTE	1787
		Relazioni:	
		(Presentazione)	1787
		Votazione a scrutinio segreto:	
		(Risultato)	1796, 1802, 1808

La seduta è aperta alle ore 15.

MILLOSEVICH, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Carletti per giorni 1; Imberti per giorni 1; Marescalchi Arturo per giorni 1; Scalori per giorni 1; Tournon per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Presentazione di disegni di legge e di relazioni

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario Millosevich a dar lettura di un elenco di disegni di legge e di relazioni presentati alla Presidenza.

MILLOSEVICH, *segretario*:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente della Camera dei Deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 1857, concernente modificazioni alle aliquote di tassa di vendita sugli olii minerali e loro residui (930).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1117, concernente « Norme integrative delle leggi vigenti in materia di pensioni di guerra » (931).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 812, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 8 settembre 1932, n. 1332 (932).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1299, riguardante il conferimento del grado di ufficiale del Regio esercito ad alcuni ex volontari alpini (933).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1444, contenente disposizioni per la coltivazione di vitigni ibridi produttori diretti (934).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2040, concernente le attribuzioni del Ministero per la stampa e propaganda in materia di sequestri di stampati (articolo 112 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (935).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2063, concernente modificazione della legge 5 dicembre 1932, n. 1734, relativa alla istituzione del Comitato permanente per le mostre, fiere ed esposizioni (936).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2083, relativo ai compensi massimi degli artisti lirici e dei maestri direttori di orchestra nelle stagioni liriche sovvenzionate dallo Stato, dai comuni e da altri enti pubblici (937).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2084, concernente modificazione della costituzione dell'Ente autonomo per la Mostra permanente nazionale della moda (938).

Dal Capo del Governo Primo Ministro:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, relativo alla estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra (940).

RELAZIONI.

Dalla Commissione di finanza:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 1857, concernente modificazioni alle aliquote di tassa di vendita sugli olii minerali e loro residui (930). — *Rel.* RAINERI.

Dalla Commissione permanente per la conversione in legge dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 812, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 8 settembre 1932, n. 1332 (932). — *Rel.* DE MARINIS.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1299, riguardante il conferimento del grado di ufficiale del Regio esercito ad alcuni ex volontari alpini (933). — *Relatore* GUALTIERI.

Offerta delle medaglie dei senatori all' Erario.

PRESIDENTE. Dalle famiglie sono state rimesse alla Presidenza del Senato, come nuove offerte d'oro per l'Erario, le medagliette dei seguenti 40 senatori defunti:

Alfredo Acton, Vittorio Alfieri, Antonio Baldisera, Edoardo Bassini, Giuseppe Bellini, Paolo Bernardi, Federico Bettoni, Adeodato Bonasi, Francesco Bonasi, Gerolamo Cantelli, Riccardo Carafa, Raffaele Caruso, Luigi Cito Filomarino, Ugo Pietro Delle Favare, Antonio de Reali, Gaetano Falconi, Casimiro Favale, Giovanni Ferro Luzzi, Antonio Fiocca, Giulio Frisari, Luigi Griffini, Enrico Gualterio, Filippo Gualterio, Mario Lamberti, Carlo Luzzi, Cesare Mangili, Giuseppe Mazzoni, Francesco Paolo Michetti, Raffaele Nannarone, Leone Pelloux, Luigi Pelloux, Angelo Persico, Bellom Pescarolo, Carlo Petitti di Roreto, Lorenzo Pullè, Domenico Ridola, Leone Romanin Jacur, Giovanni Rossi, Paolino Taddei, Tommaso Tittoni.

Aggiungiamo anche questi nomi insigni a quelli già comunicati, degli altri defunti membri della nostra Assemblea che le famiglie hanno voluto associare alla grandiosa manifestazione di solidarietà e di fede italiana. (*Vivissimi e generali applausi*).

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Approvazione della Convenzione del 12 agosto 1935-XIII, concernente il regolamento di rapporti tra lo Stato ed il Governatorato di Roma in seguito a reciproche cessioni di beni » (Numero 693).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione della convenzione del 12 agosto 1935-XIII, concernente il regolamento di rapporti tra lo Stato ed il Governatorato di Roma in seguito a reciproche cessioni di beni ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata presso il Provveditorato generale dello Stato il 12 agosto 1935, concernente il regolamento di rapporti tra lo Stato ed il Governatorato di Roma in seguito a reciproche cessioni di beni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, relativo al perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale » (N. 700-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, relativo al perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale ».

Avverto gli onorevoli Colleghi che l'onorevole relatore senatore Leicht ha dichiarato di ritirare quella parte del testo emendato dalla Commissione che è contenuta nelle parole « nell'ultimo comma dell'articolo 37 è soppressa la parola "retribuito" ». Il resto del testo emendato dalla Commissione è accettato dal Governo.

Prego l'onorevole Sottosegretario di dichiarare se consente che la discussione avvenga sul testo modificato dalla Commissione, e così nuovamente emendato dal relatore.

LANTINI, Sottosegretario di Stato alle corporazioni. Acconsento.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Millosevich di dar lettura del disegno di legge nel nuovo testo della Commissione.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, relativo al perfezionamento

e coordinamento legislativo della previdenza sociale, con le seguenti modificazioni:

Nell'articolo 15, si aggiunge dopo il numero 3º:

4º il consigliere rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;
5º i consiglieri rappresentanti dei Ministeri delle corporazioni, delle finanze e dell'agricoltura e foreste;

6º il direttore generale.

Nell'articolo 22, si aggiungono al numero 5º le parole seguenti: un rappresentante del Sindacato nazionale fascista dei medici.

Nel primo comma dell'articolo 45 sono sopresse le parole: « temporaneo mensile ».

Il 3º comma dell'articolo 97 è sostituito dal seguente:

« Tuttavia i singoli Comitati hanno facoltà di delegare l'istruttoria dei ricorsi a speciali commissioni elette nel loro seno e presiedute dal Presidente dell'Istituto o ai Comitati provinciali della previdenza sociale di cui all'articolo 7 del presente decreto ».

Il 1º comma dell'articolo 123 è sostituito dal seguente:

« L'Istituto è ammesso di diritto al gratuito patrocinio quando concorra la condizione prevista dal n. 2 dell'articolo 15 della legge approvata col Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 5 settembre 1935-XIII, n. 1613, sulla limitazione temporanea della distribuzione degli utili delle società commerciali » (N. 732).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 5 settembre 1935-XIII, n. 1613, sulla limitazione temporanea della distribuzione degli utili delle società commerciali ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1935-XIII, n. 1613, sulla limitazione temporanea della distribuzione degli utili delle società commerciali, con le seguenti modificazioni:

Il primo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« A decorrere dall'esercizio sociale in corso al momento dell'entrata in vigore del presente de-

creto e per i due esercizi sociali immediatamente successivi, le Società commerciali di qualsiasi specie comprese le Società cooperative ed in genere tutti gli enti che abbiano fini industriali e commerciali, escluse le aziende municipalizzate, non possono distribuire utili superiori al 6 per cento del capitale versato e delle riserve risultanti dal bilancio ».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« In caso di violazione alle disposizioni del presente decreto, a carico della società o ente può essere imposta una pena pecuniaria non superiore all'ammontare degli utili, interessi o somme distribuiti ai soci contro il divieto di cui all'articolo 1, ovvero non regolarmente investiti in titoli di Stato, ai sensi del presente decreto. Il presidente, il consigliere delegato, il direttore ed i sindaci sono inoltre soggetti, personalmente e distintamente, ad una pena pecuniaria da lire 500 a lire 20.000. La pena pecuniaria è applicata con decreto insindacabile del Ministro per le finanze ».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per le Corporazioni, di concerto con quello per le finanze, può consentire eccezioni alle norme del presente decreto, per l'investimento di utili non disponibili nell'impianto di nuovi stabilimenti industriali ovvero nell'ampliamento di stabilimenti esistenti.

« Per le industrie per le quali l'impianto di nuovi stabilimenti o l'ampliamento di quelli esistenti è subordinato alla preventiva autorizzazione governativa, ai termini della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dei relativi Regi decreti di applicazione, le eccezioni previste possono essere consentite solo quando il nuovo impianto o l'ampliamento siano stati come sopra autorizzati ».

Il primo capoverso dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« Durante il periodo di cui all'articolo 1, sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Ministro per le Corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, le costituzioni di società con capitale sociale di oltre un milione di lire, nonché gli aumenti di capitale e l'emissione di obbligazioni di società per azioni ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Entra nell'aula S. E. Galeazzo Ciano, Ministro per la stampa e la propaganda, salutato da vivi applausi.

Approvazione del disegno di legge: « Servizio dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato » (N. 789).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Servizio dell'as-

sistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario, legge lo Stampato N. 789.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1. — Il servizio dell'assistenza spirituale presso le forze armate dello Stato è istituito per integrare la formazione spirituale della gioventù che fa parte delle milizie, secondo i principi della religione cattolica.

(Approvato).

Art. 2. — All'assistenza spirituale presso le forze armate dello Stato provvedono, anche in tempo di pace, sacerdoti cattolici quali cappellani militari, col titolo di cappellani capi e di cappellani.

Per il Regio esercito, la Regia marina, la Regia aeronautica, i Regi corpi di truppe coloniali e la Regia guardia di finanza, il servizio è disimpegnato da cappellani iscritti in un ruolo organico unico.

Per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e per altre organizzazioni militari statali, il servizio è disimpegnato da cappellani di un ruolo ausiliario e di un ruolo di riserva, di cui al seguente articolo 22.

(Approvato).

Art. 3. — L'alta direzione del servizio di assistenza spirituale presso le forze armate dello Stato è affidata all'Ordinario militare per l'Italia, dal quale dipendono tutti i cappellani militari.

L'Ordinario militare per l'Italia ha per suoi diretti collaboratori un Vicario generale e due ispettori.

(Approvato).

Art. 4. — La giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario militare per l'Italia è personale e locale e si estende al personale adibito al servizio dell'assistenza spirituale, a quello religioso maschile e femminile addetto agli ospedali o enti militari, nonché al personale delle milizie.

La giurisdizione ecclesiastica dei cappellani militari ha carattere parrocchiale per il personale ed il territorio a ciascuno di essi assegnato.

(Approvato).

Art. 5. — La nomina degli ecclesiastici che debbono assumere l'ufficio di Ordinario militare per l'Italia, di Vicario generale, di ispettore, è fatta, su designazione della Santa Sede, a termini dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1929, n. 848, con Regio decreto proposto dal Primo Ministro Capo del Governo, di concerto col Ministro dell'interno.

La nomina dei cappellani ha luogo con Regio decreto proposto dal Ministro competente, su designazione dell'Ordinario militare; le promozioni

a cappellano capo sono effettuate con le norme dell'articolo seguente.

(Approvato).

Art. 6. — I sacerdoti da nominarsi cappellani debbono possedere la cittadinanza italiana, col godimento dei diritti politici.

Per la nomina a cappellano in servizio permanente occorre non aver superato il 40° anno di età. È titolo di preferenza per tale nomina aver prestato servizio in guerra presso reparti mobilitati, oppure negli ospedali militari o nei cimiteri di guerra o l'aver conseguito altre benemeranze militari.

I cappellani sono promossi cappellani capi per merito comparativo, con i criteri stabiliti dall'articolo 27 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, a giudizio insindacabile di una commissione presieduta dall'Ordinario militare per l'Italia e della quale fanno parte il Vicario e i due ispettori.

Un cappellano capo, prescelto dall'Ordinario, vi eserciterà le funzioni di segretario.

Detta Commissione giudicherà sulla base di rapporti informativi annuali e di ogni altro elemento a sua conoscenza o che ritenesse di procurarsi.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre membri, compreso il presidente.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti.

Il verbale di ciascuna seduta è soggetto al visto di approvazione del Ministro competente, il quale indicherà quali deliberazioni eventualmente non approvati.

Potranno essere scrutinati per la promozione a cappellano capo soltanto i cappellani che abbiano prestato almeno tre anni di servizio. Agli effetti dell'avanzamento i cappellani sono iscritti in un ruolo unico di anzianità, a cura del Ministero della guerra.

(Approvato).

Art. 7. — L'Ordinario militare per l'Italia, prima di prendere possesso del suo ufficio, presta nelle mani del Capo dello Stato il giuramento di fedeltà secondo la formula dell'articolo 20 del Concordato:

« Davanti a Dio e sui Santi Vangeli, io giuro
« e prometto, siccome si conviene ad un Vescovo,
« fedeltà allo Stato italiano. Io giuro e prometto
« di rispettare e di far rispettare dal mio clero
« il Re ed il Governo stabilito secondo le leggi
« costituzionali dello Stato. Io giuro e prometto
« inoltre che non parteciperò ad alcun accordo
« nè assisterò ad alcun consiglio che possa recar
« danno allo Stato italiano ed all'ordine pubblico
« e che non permetterò al mio clero simili partecipazioni.
« Preoccupandomi del bene e dell'interesse dello Stato italiano, cercherò di evitare ogni danno che possa minacciarlo ».

Il Vicario generale presterà analogo giuramento nelle mani del Ministro per la guerra.

Gli ispettori presteranno il giuramento prescritto per gli ufficiali delle forze armate, nelle mani del Ministro suddetto.

I cappellani presteranno tale giuramento nelle mani delle autorità militari da cui vanno a dipendere.

(Approvato).

Art. 8. — L'Ordinario militare per l'Italia ed il Vicario generale sono assimilati di rango rispettivamente al grado di generale di divisione e di generale di brigata e spetta ad essi il relativo trattamento morale e gerarchico.

Agli ispettori spetta il trattamento morale e gerarchico dovuto ai tenenti colonnelli, al cui grado sono assimilati.

(Approvato).

Art. 9. — Lo stato giuridico dei cappellani militari è costituito dal loro stato di sacerdoti cattolici e dalle disposizioni della presente legge.

Essi sono assimilati di rango al grado di capitano (o gradi corrispondenti) se cappellani capi, ovvero al grado di tenente (o gradi corrispondenti) se cappellani.

L'assimilazione di rango a grado militare non assoggetta alla giurisdizione penale e disciplinare militare se non in caso di mobilitazione parziale o totale od in caso di imbarco sulle Regie navi.

Essa conferisce però in ogni tempo l'obbligo della osservanza dei doveri gerarchici ed il diritto agli onori propri del grado cui i cappellani sono assimilati.

(Approvato).

Art. 10. — I cappellani capi in servizio permanente, compiuto il 10° anno di servizio a decorrere dalla data della loro nomina, assumono la qualifica di primi cappellani capi, con assimilazione alla qualifica di primo capitano (o qualifiche corrispondenti). Qualora nell'ordinamento dell'amministrazione militare presso la quale prestano servizio non esista la qualifica di primo capitano, essi saranno trasferiti presso altra amministrazione.

(Approvato).

Art. 11. — All'Ordinario militare per l'Italia è corrisposto, a rate mensili posticipate, esclusivamente un annuo onorario di rappresentanza di lire 48.000 e, a titolo di rimborso per spese di vettura, è attribuita la somma annua di lire 12.000.

L'onorario suddetto ed il rimborso delle spese di vettura sono da assoggettare alle riduzioni previste dai Regi decreti 20 novembre 1930, numero 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Inoltre, fino alla concorrenza dello stipendio utile a pensione inerente al quarto grado dell'ordinamento gerarchico, l'onorario è soggetto alle ritenute che, in relazione all'articolo 14 del presente decreto, debbono gravare sugli stipendi dei funzionari dello Stato.

Nei viaggi compiuti per ragioni di servizio spetta

all'Ordinario il trattamento economico dovuto al generale di divisione.

(Approvato).

Art. 12. — Al Vicario generale e agli ispettori spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali del Regio esercito, secondo il grado di assimilazione.

(Approvato).

Art. 13. — Ai cappellani, ai cappellani capi e primi cappellani capi, spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali delle forze armate presso le quali prestano servizio, secondo il grado e la qualifica di assimilazione, ad eccezione dell'indennità militare speciale, di cui all'articolo 176 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico e dell'indennità di alloggio.

(Approvato).

Art. 14. — All'Ordinario militare per l'Italia che cessi dall'ufficio dopo avervi prestato l'opera sua per non meno di dieci anni continuativi, sarà concessa una indennità una volta tanto, pari a tanti dodicesimi della somma annua corrispondente allo stipendio del grado di equiparazione, per quanti sono gli anni di servizio effettivamente prestati. La frazione di anno superiore a sei mesi viene, a tale effetto, considerata come anno intero.

L'Ordinario militare per l'Italia che cessi dall'ufficio dopo avervi prestato l'opera sua per non meno di venti anni, senza aver reso allo Stato altri servizi utili a pensione, acquista diritto a pensione vitalizia, che gli sarà liquidata, secondo le leggi vigenti sulle pensioni militari, avendo per base la media degli stipendi nel grado di equiparazione, durante l'ultimo triennio.

Il tempo trascorso nell'esercizio dell'indicato ufficio di Ordinario militare potrà essere cumulato con gli altri servizi utili a pensione, agli effetti dell'indennità per una volta tanto, di cui al comma primo, o della pensione vitalizia di cui al comma secondo.

(Approvato).

Art. 15. — Al Vicario generale, agli ispettori, ai cappellani capi e ai cappellani in servizio permanente sono applicabili, per quanto riguarda le pensioni, le disposizioni in vigore per gli ufficiali del Regio esercito, tenuto conto del grado di equiparazione.

Per altro ad essi sono applicabili le aliquote delle colonne 4 e 5 della tabella A, di cui all'articolo 8 del Regio decreto 31 novembre 1923, n. 2480, modificato dall'articolo 6 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2835, quando la cessazione dal servizio non derivi da lesioni od infermità contratte a causa di servizio. Essi hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio dopo 20 anni di servizio (computando ogni altro servizio utile a pensione reso allo Stato); ma per far valere tale diritto devono aver raggiunto 55 anni di età.

Il limite massimo di età per la cessazione dal servizio è di 65 anni.

(Approvato).

Art. 16. — Il Ministro competente può, su proposta dell'Ordinario militare per l'Italia, collocare a riposo gli appartenenti al personale ecclesiastico per il servizio dell'assistenza spirituale che abbiano prestato venti anni di servizio utile a pensione, ancorchè non ne facciano domanda.

(Approvato).

Art. 17. — Nei limiti e con le modalità che saranno stabilite dal regolamento di cui all'articolo 25 sono estese agli appartenenti al personale suddetto, allorchè essi non sono soggetti alla giurisdizione militare, le disposizioni disciplinari in vigore per gli impiegati civili, contenute nel capo VIII del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, nonchè quelle relative alle aspettative, alle disponibilità ed ai congedi, contenute nel capo X.

Le sanzioni disciplinari previste nel citato capo VIII non possono in ogni caso essere inflitte se non dopo inteso il parere dell'Ordinario militare per l'Italia.

(Approvato).

Art. 18. — Le sanzioni disciplinari ecclesiastiche le quali sospendono i cappellani militari di ruolo dall'esercizio totale o parziale del ministero sacerdotale, importano di diritto la sospensione, per tutto il tempo in cui hanno effetto, dal trattamento economico e dall'ufficio.

Le sanzioni disciplinari più gravi danno luogo, su proposta dell'Ordinario militare per l'Italia, oltre che alla sospensione dal trattamento economico, anche alla revoca dall'ufficio, la quale è inflitta con Regio decreto proposto dal Ministro competente.

(Approvato).

Art. 19. — L'Ordinario militare per l'Italia dà notizia al Ministero competente di quelle sanzioni disciplinari ecclesiastiche, che egli abbia ritenuto di infliggere ai cappellani militari, e per le quali debba essere disposta, a termine dell'articolo precedente, la sospensione dal trattamento economico e dall'ufficio od anche la revoca dall'ufficio.

(Approvato).

Art. 20. — L'Ordinario militare per l'Italia, assieme con il Vicario generale e con gli ispettori suoi immediati collaboratori, ha la sede del suo ufficio in Roma in locali demaniali.

I cappellani capi ed i cappellani del Regio esercito hanno il loro ufficio e alloggio negli ospedali militari, nelle infermerie o in appositi locali stanziati nel territorio della divisione militare alla quale sono addetti.

Per quelli della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza dispongono analogamente i Ministeri competenti.

(Approvato).

Art. 21. — I posti permanenti di ruolo dei cappellani capi e dei cappellani di cui al secondo comma dell'articolo 2 sono fissati dalla tabella allegata alla presente legge.

Qualora, per speciali esigenze di servizio, occorra destinare cappellani militari a disposizione di amministrazioni che non siano quelle della guerra, della marina, dell'aeronautica e delle finanze, essi saranno collocati fuori ruolo, applicando le norme del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, quale risulta integrato dall'articolo 17 del Regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898.

(Approvato).

Art. 22. — Per i bisogni straordinari dell'assistenza spirituale presso le forze armate dello Stato in pace e in guerra sono istituiti un ruolo ausiliario e un ruolo di riserva di personale ecclesiastico in congedo, disciplinati da norme da emanarsi con decreto Reale, su proposta dei Ministri competenti.

Gli iscritti nei ruoli suddetti, in considerazione del loro particolare carattere, possono in via eccezionale far parte, a domanda, della Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

(Approvato).

Art. 23. — Le spese per l'assistenza spirituale sono a carico del bilancio dell'Amministrazione dalla quale dipende il relativo personale; quelle per l'Ordinario militare per l'Italia e per il personale della Curia sono a carico del bilancio dell'Amministrazione della guerra.

(Approvato).

Art. 24. — I cappellani militari conservati temporaneamente in servizio in base ai Regi decreti 23 ottobre 1922, n. 1552 e 24 settembre 1923, n. 2307, sono mantenuti permanentemente in servizio in uno speciale ruolo transitorio, col trattamento attuale che però verrà sottoposto, ai fini della pensione, alle normali ritenute in conto tesoro.

Il servizio da essi precedentemente prestato potrà essere riscattato a norma dell'articolo 14 della legge 11 marzo 1926, n. 417, con le modalità del Regio decreto 12 agosto 1927, n. 1613.

(Approvato).

Art. 25. — Ogni altra norma necessaria per l'esecuzione della presente legge sarà stabilita da apposito decreto Reale.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 26. — Agli attuali cappellani incaricati del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica che siano nominati cappellani di ruolo in base alla presente legge, non è applicabile il limite di età di cui al precedente articolo 6, secondo capoverso.

(Approvato).

Art. 27. — È abrogata ogni precedente disposizione che sia in contrasto con le norme della presente legge.

(Approvato).

ALLEGATO.

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE ECCLESIASTICO PER L'ASSISTENZA SPIRITUALE PRESSO LE FORZE ARMATE DELLO STATO.

	Cappellani capi	Cappellani
Regio esercito	30	18
Regia marina	6	9
Regia aeronautica	5	2
Regia guardia finanza	1	1
Colonie (1)	—	—

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1446, riguardante il finanziamento della costruzione di una nuova caserma dei pompieri e dei lavori di ampliamento del cimitero comunale di Palermo » (Numero 834).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1446, riguardante il finanziamento della costruzione di una nuova caserma dei pompieri e dei lavori di ampliamento del cimitero comunale di Palermo ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1416, che provvede al finanziamento delle opere di costruzione della nuova caserma dei pompieri e delle opere di ampliamento del cimitero nella città di Palermo mediante lo storno di lire 2.400.000 dalla somma assegnata con il n. 5 dell'elenco allegato al Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 886.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

(1) Per i servizi ordinari delle Colonie sarà provveduto applicando l'articolo 21 della legge entro il limite complessivo del personale ecclesiastico per i Regi corpi truppe coloniali, che sarà stabilito dal Ministro per le colonie, di concerto con quelli per la guerra e per le finanze, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti.

Per i bisogni straordinari, sarà invece provveduto con personale di cui all'articolo 22 della legge.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1935

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1560, contenente norme intese ad accelerare la definizione del servizio dei danni di guerra » (N. 835).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1560, contenente norme intese ad accelerare la definizione del servizio dei danni di guerra ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1560, contenente norme intese ad accelerare la definizione del servizio dei danni di guerra, con la seguente modificazione:

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Gli ordini di pagamento delle indennità non riscosse entro sei mesi dalla notificazione, che ne sarà fatta o rinnovata al danneggiato dopo l'entrata in vigore del presente decreto, sono annullati e le relative partite vengono iscritte presso le competenti Intendenze di finanza in apposito registro cronologico.

« Sono altresì iscritte nello stesso registro cronologico:

a) le indennità non riscosse, e già costituite in depositi presso la Cassa depositi e prestiti, i quali vengono all'uopo svincolati e le somme corrispondenti versate in tesoreria con imputazione al bilancio della entrata dello Stato. Le obbligazioni delle Venezie, che costituiscono i depositi, saranno restituite alla Direzione generale del debito pubblico;

b) le indennità liquidate, per le quali non siano presentati, entro sei mesi dalla richiesta degli intendenti di finanza, i documenti giustificativi per il pagamento.

Al pagamento delle indennità iscritte nel registro cronologico suddetto si provvede in seguito a richiesta degli aventi diritto, previo accertamento, da parte dell'Intendenza di finanza, delle condizioni stabilite dalle leggi sui danni di guerra.

« Le indennità non riscosse entro cinque anni dalla data di iscrizione delle singole partite nel detto registro cronologico, sono devolute allo Erario ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1375, riguardante l'isti-

tuzione del monopolio di acquisto all'estero del carbone, del rame, dello stagno, del nichelio e dei relativi rottami » (N. 838).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1375, riguardante l'istituzione del monopolio di acquisto all'estero del carbone, del rame, dello stagno, del nichelio e dei relativi rottami ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1375, che istituisce il monopolio per gli acquisti all'estero del carbone, del rame, dello stagno, del nichelio e dei relativi rottami.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1648, recante storno di somma occorrente per i lavori di allargamento della Via San Nicolò degli Scalzi in Palermo » (N. 844).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1648, recante storno di somma occorrente per i lavori di allargamento della Via San Nicolò degli Scalzi in Palermo ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1648, recante storno di somma occorrente per i lavori di allargamento della via San Nicolò degli Scalzi in Palermo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Revisione dei patti di partecipazione sui prodotti lordi delle Tramvie Valdagno-Recoaro e Bassano-Vicenza-Montagnana » (N. 849).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Revisione dei

patti di partecipazione sui prodotti lordi delle Tramvie Valdagno-Recoaro e Bassano-Vicenza-Montagnana ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria la Convenzione stipulata il 10 giugno 1935-XIII, fra i delegati dei Ministeri delle comunicazioni e delle finanze, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della « Società Tramvie Vicentine » e per la quale la medesima viene esonerata:

a) per il periodo 1° gennaio 1925-31 dicembre 1929 dalla partecipazione governativa sui prodotti lordi della tramvia Valdagno-Recoaro, prevista dalla Convenzione 11 giugno 1909, approvata con il Regio decreto 6 gennaio 1910, n. 21;

b) per il periodo 1° gennaio 1925-31 dicembre 1933 dalla partecipazione governativa sui prodotti lordi della tramvia Bassano-Vicenza-Montagnana, prevista dalla Convenzione in data 22 gennaio 1910, approvata con Regio decreto 24 febbraio 1910, n. 90.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081, per l'aggiornamento della legislazione relativa alla istruzione artistica e alla tutela del patrimonio artistico ed archeologico » (N. 851).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081, per l'aggiornamento della legislazione relativa alla istruzione artistica e alla tutela del patrimonio artistico ed archeologico ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081, per l'aggiornamento della legislazione relativa alla istruzione artistica e alla tutela del patrimonio artistico ed archeologico.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

RUBINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINO. Onorevoli colleghi, il disegno di legge per l'aggiornamento della legislazione relativa all'istruzione artistica, che oggi viene presentato all'approvazione del Senato, merita un cenno di particolare attenzione. Interprete del pensiero degli artisti e di quanti oggi operando si sono fatti esperti nel campo dell'insegnamento artistico, io porto all'onorevole Ministro dell'educazione nazionale l'espressione del più vivo compiacimento per aver voluto guardare a questo settore di vita e di lavoro intellettuale, affrontando il problema di un nuovo ordinamento più adatto al nostro clima fascista e più rispondente ai bisogni della scuola.

Creare un ambiente di nuova disciplina degli studi artistici, che dia le più ampie possibilità di studio e ne elevi il grado a fini più pratici e più rispondenti ai bisogni dei giovani, è fare opera saggia e altamente benefica all'arte contemporanea. Ridare valore allo studio e al sapere, offrire ai giovani la possibilità di arricchire le loro menti, di esercitare la facoltà di comprensione coll'esercizio al lavoro, cercando per essi i migliori maestri, non è fare opera contraria alla libera manifestazione della individualità artistica. Troppo si è detto e si è creduto che per l'artista non vi ha da essere disciplina, che l'artista va lasciato libero per lo sviluppo e per la libera espressione della sua genialità; troppo si è ripetuta la frase comune che le scuole di arte creano degli spostati: spostati ve ne sono in tutti i campi, non solo in quello dell'arte. La vita purtroppo non può dare il bene e la fortuna per tutti. Ma cercare di diminuirne il numero è fare per gli artisti opera profondamente umana.

Guardare, anzitutto, al migliore e più adatto funzionamento della scuola, è questo per ora, per le scuole d'arte la riforma che più importa. Importa la buona scelta dei maestri e la passione e il valore del loro insegnamento. L'insegnante prima di tutti deve essere animato dallo spirito del nostro tempo, non deve imporre ai suoi allievi la propria personalità, una propria maniera, ma deve osservarli, guidarli seguendoli, scaldarli di amore alla divina fiamma dell'arte, animarli dell'interesse e della volontà di conoscere, di sapere ed anche, se occorre — e forse questo è il compito più difficile, ma anche più frequente — fermarli in tempo, consigliarli se la via intrapresa appaia per il giovane artista meno adatta alle sue possibilità, alla sua intelligenza, alle sue forze. L'insegnante deve farsi degno dei giovani che gli sono affidati dal governo del Duce. Essi per la fiamma che è destata nel loro cuore meritano il nostro amore e la nostra dedizione. È con questi pensieri, sommariamente accennati, che io sento la profonda bontà del nuovo ordinamento degli istituti artistici e con tutta l'anima esprimo la più ampia ammirazione (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Proroga dei termini di attuazione del piano regolatore di risanamento del quartiere del "Sass" in Trento ed esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati in dipendenza del piano stesso » (Numero 853).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dei termini di attuazione del piano regolatore di risanamento del quartiere del "Sass" in Trento ed esenzione venticinquennale dall'imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati in dipendenza del piano stesso ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

Il termine stabilito col Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1542, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 116, per l'attuazione del piano regolatore di risanamento del quartiere « Sass » in Trento, è prorogato fino al 19 ottobre 1937.

È concessa l'esenzione dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunale e provinciale per il periodo di venticinque anni ai privati ed agli enti di qualsiasi specie che, in conformità al piano di risanamento del quartiere « Sass », intraprendano entro il 19 ottobre 1936 la costruzione e la ricostruzione di case per abitazioni civili, uffici o negozi, oppure la demolizione e ricostruzione di edifici per adattarli ai nuovi allineamenti stabiliti dal piano predetto, sempre che le opere abbiano termine entro il 19 ottobre 1937.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione (con Protocollo di firma) fra l'Italia e la Francia, concernente l'esercizio di linee di navigazione aerea, stipulata in Roma il 13 maggio 1935 » (N. 854).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione della Convenzione (con Protocollo di firma) fra l'Italia e la Francia, concernente l'esercizio di linee di navigazione aerea, stipulata in Roma il 13 maggio 1935 ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*, legge lo Stampato N. 854.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo

di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione (con Protocollo di firma) fra l'Italia e la Francia, concernente l'esercizio di linee di navigazione aerea, stipulata in Roma il 13 maggio 1935. (Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore alle condizioni e nei termini di cui all'articolo 15 della Convenzione di cui sopra.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Approvazione dell'Accordo italo-olandese stipulato, mediante scambio di Note, in Roma, il 20 maggio 1935, per l'esercizio di linee aeree dei due Paesi, con facoltà di sorvolo e di atterraggio sui rispettivi territori » (N. 855).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione dell'Accordo italo-olandese stipulato, mediante scambio di Note, in Roma, il 20 maggio 1935, per l'esercizio di linee aeree dei due Paesi, con facoltà di sorvolo e di atterraggio sui rispettivi territori ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo italo-olandese stipulato, mediante scambio di Note, in Roma, il 20 maggio 1935, per l'esercizio di linee aeree dei due Paesi, con facoltà di sorvolo e di atterraggio sui rispettivi territori.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 settembre 1935-XIII, n. 1675, che modifica gli assegni al personale del Ministero degli affari esteri e dell'Addetto militare in servizio in Etiopia » (N. 862).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 settembre 1935-XIII, n. 1675, che modifica gli assegni al

personale del Ministero degli affari esteri e dell'Addetto militare in servizio in Etiopia».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 settembre 1935-XIII, n. 1675, che modifica gli assegni al personale del Ministero degli affari esteri e dell'addetto militare in servizio in Etiopia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Acquarone, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Barcellona, Barzini, Bastianelli, Bazan, Belluzzo, Bergamasco, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bodrero, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni.

Calisse, Camerini, Canevari, Casanuova, Casertano, Castelli, Catellani, Cattaneo della Volta, Celesia, Centurione Scotti, Cesareo, Chimienti, Cian, Cicconetti, Ciraolo, Concini, Conti Sinibaldi, Cozza, Credaro, Crespi Mario, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

Da Como, D'Amelio, D'Ancora, De Bono, De Marchi, De Martino Giacomo, De Riseis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Benedetto, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Terranova, Di Vico, Ducci, Dudan.

Etna.

Facchinetti, Faelli, Faina, Ferrari, Flora, Frascchetti, Frassati.

Gallenga, Gazzera, Gentile, Ghersi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini, Giordano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Gonzaga, Grazioli, Graziosi, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imperiali.

Josa.

Krekich.

Lanza Branciforte, Lanza di Scalea, Leicht, Levi, Lissia, Longhi.

Majoni, Mambretti, Mantovani, Marozzi, Maracino, Martin-Franklin, Mattioli Pasqualini, Mazzocco, Mazzucco, Miari de Cumani, Miliari, Millosevich, Montefinale, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nunziante.

Orlando, Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Passerini Angelo, Pecori Giraldi, Peglion, Perrone Compagni, Petrone, Piaggio, Pinto, Piola Caselli, Pironti, Pitacco, Porro Carlo, Pujia.

Raimondi, Raineri, Rava, Reggio, Rolandi Ricci, Romano Michele, Romei Longhena, Romeo Nicola, Rota Giuseppe, Rubino, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salvago Raggi, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Santoro, Sarocchi, Scaduto, Scalori, Scialoja, Scipioni, Scotti, Sechi, Silj, Solari, Soler, Spada Potenziani, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Thaon di Revel dottor Paolo, Theodoli di Sambuci, Tolomei, Torlonia, Torre.

Vaccari, Valagussa, Versari, Vicini Marco Arturo, Vinassa de Regny, Visocchi, Volpi di Misurata.

Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione della Convenzione del 12 agosto 1935-XIII, concernente il regolamento di rapporti tra lo Stato ed il Governatorato di Roma in seguito a reciproche cessioni di beni (693):

Senatori votanti	184
Favorevoli	178
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, relativo al perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale (700-A):

Senatori votanti	184
Favorevoli	179
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 5 settembre 1935-XIII, n. 1613, sulla limitazione temporanea della distribuzione degli utili delle società commerciali (732):

Senatori votanti	184
Favorevoli	177
Contrari	7

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1935

Servizio dell'assistenza spirituale presso le forze armate dello Stato (789):

Senatori votanti	184
Favorevoli	181
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1446, riguardante il finanziamento della costruzione di una nuova caserma dei pompieri e dei lavori di ampliamento del cimitero comunale di Palermo (834):

Senatori votanti	184
Favorevoli	177
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1560, contenente norme intese ad accelerare la definizione del servizio dei danni di guerra (835):

Senatori votanti	184
Favorevoli	179
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1375, riguardante l'istituzione del monopolio di acquisto all'estero del carbone, del rame, dello stagno, del nichelio e dei relativi rottami (838):

Senatori votanti	184
Favorevoli	181
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1648, recante storno di somma occorrente per i lavori di allargamento della Via San Nicolò degli Scalzi in Palermo (844):

Senatori votanti	184
Favorevoli	182
Contrari	2

Il Senato approva.

Revisione dei patti di partecipazione sui proclotti lordi delle Tramvie Valdarno-Recoaro e Bassano-Vicenza-Montagnana (849):

Senatori votanti	184
Favorevoli	180
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081, per l'aggiornamento della legislazione relativa alla istruzione artistica

e alla tutela del patrimonio artistico ed archeologico (851):

Senatori votanti	184
Favorevoli	179
Contrari	5

Il Senato approva.

Proroga dei termini di attuazione del piano regolatore di risanamento del quartiere del «Sass» in Trento ed esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati in dipendenza del piano stesso (853):

Senatori votanti	184
Favorevoli	179
Contrari	5

Il Senato approva.

Approvazione della Convenzione (con Protocollo di firma) fra l'Italia e la Francia, concernente l'esercizio di linee di navigazione aerea, stipulata in Roma il 13 maggio 1935 (854):

Senatori votanti	184
Favorevoli	182
Contrari	2

Il Senato approva.

Approvazione dell'Accordo italo-olandese stipulato, mediante scambio di Note, in Roma, il 20 maggio 1935, per l'esercizio di linee aeree dei due Paesi, con facoltà di sorvolo e di atterraggio sui rispettivi territori (855):

Senatori votanti	184
Favorevoli	182
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 settembre 1935-XIII, n. 1675, che modifica gli assegni al personale del Ministero degli affari esteri e all'Addetto militare in servizio in Etiopia (862):

Senatori votanti	184
Favorevoli	181
Contrari	3

Il Senato approva.

Presentazione di un disegno di legge.

SOLMI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLMI, *ministro di grazia e giustizia*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Norme per la modificazione di nomi e cognomi in casi speciali (941).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1935

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1809, recante modificazioni all'ordinamento del personale postale telegrafico » (N. 873).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1809, recante modificazioni all'ordinamento del personale postale telegrafico ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1809, recante modificazioni all'ordinamento del personale postale telegrafico.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1907, relativo al collocamento fuori ruolo del personale della Milizia nazionale della strada destinato in Colonia per i servizi di istituto » (N. 877).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1907, relativo al collocamento fuori ruolo del personale della Milizia nazionale della strada destinato in Colonia per i servizi di istituto ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1907, recante disposizioni circa il collocamento fuori ruolo del personale della Milizia Nazionale della Strada destinato in Colonia per i servizi d'istituto.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1818, concernente la liquidazione a stralcio delle quote inesigibili

della Esattoria del Governatorato di Roma per il quinquennio 1923-1927 » (N. 884).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1818, concernente la liquidazione a stralcio delle quote inesigibili della Esattoria del Governatorato di Roma per il quinquennio 1923-1927 ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1818, concernente la liquidazione a stralcio delle quote inesigibili della Esattoria del Governatorato di Roma per il quinquennio 1923-1927.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1935-XIII, n. 1493, concernente gli organici del personale militare della Regia aeronautica » (N. 893).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1935-XIII, n. 1493, concernente gli organici del personale militare della Regia aeronautica ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 luglio 1935-XIII, n. 1493, concernente gli organici del personale militare della Regia aeronautica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 7 settembre 1935-XIII, n. 1627, concernente l'istituzione di un'imposta del 10 per cento sui frutti dei titoli al portatore emessi da Società, Istituti ed Enti diversi dello Stato » (N. 894).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 7 settembre 1935-XIII, n. 1627, concernente l'istituzione di un'imposta del 10 per cento sui frutti dei titoli al portatore emessi da Società, Istituti ed Enti diversi dallo Stato ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 settembre 1935-XIII, n. 1627, concernente l'istituzione di un'imposta del 10 per cento sui frutti dei titoli al portatore emessi da società, istituti ed enti diversi dallo Stato, con le seguenti modificazioni:

Dopo il primo comma dell'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

« Sono soggetti all'imposta speciale del 10 per cento i frutti delle azioni e degli altri titoli al portatore emessi in Italia da società, istituti ed enti stranieri. L'imposta sarà accertata al nome dell'ente che in Italia, per conto della società, istituto o ente straniero emittente, provvede al pagamento, sempre con l'obbligo di esercitare la rivalsa in confronto dei percipienti.

All'articolo 6 le parole: « frutti di titoli al portatore pagati nell'anno precedente » sono sostituite dalle seguenti: « frutti di titoli al portatore divenuti esigibili nell'anno precedente... ».

All'articolo 8, la frase: « sulla base del bilancio nel quale i pagamenti dei frutti di titoli al portatore risultano contabilizzati » è sostituita la seguente: « sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale i frutti dei titoli al portatore sono divenuti esigibili ».

All'articolo 8, la frase: « i pagamenti dei frutti dei titoli al portatore... » è sostituita dalla frase: « i frutti dei titoli... ».

Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 10. — « Per quanto non è diversamente stabilito dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti in tema di imposta sui redditi di ricchezza mobile ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1227, recante agevolazioni tributarie per i trasferimenti di piccole proprietà rustiche, ed ulteriori facilitazioni in materia di tasse di registro per i trasferimenti di fondi rustici gravati da mutui ipotecari » (N. 895).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1227, recante agevolazioni tributarie per i trasferimenti di piccole proprietà rustiche, ed ulteriori facilitazioni in materia di tasse di registro per i trasferimenti di fondi rustici gravati da mutui ipotecari ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1227, concernente agevolazioni tributarie per i trasferimenti di piccole proprietà rustiche, ed ulteriori facilitazioni in materia di tasse di registro per i trasferimenti di fondi rustici gravati da mutui ipotecari, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 dopo le parole: fondi rustici, sono aggiunte le altre: compreso qualsiasi genere di proprietà rurale.

In fine della voce Bollo, è aggiunto il seguente comma:

Sono esenti dalla tassa di bollo gli allegati esclusivamente necessari agli atti di trasferimento in parola, compresi i tipi planimetrici.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1536, concernente modificazioni al regime fiscale degli olii minerali e di taluni residui della loro distillazione » (Numero 896).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1536, concernente modificazioni al regime fiscale degli olii minerali e di taluni residui della loro distillazione ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1536, concernente modificazioni al regime fiscale degli olii minerali e di taluni residui della loro distillazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1715, concernente modificazioni delle aliquote di tassa vendita su taluni olii minerali e loro residui » (N. 897).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1715, concernente modificazioni delle aliquote di tassa vendita su taluni olii minerali e loro residui ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1715, concernente modificazioni delle aliquote di tassa vendita su taluni olii minerali e loro residui.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 novembre 1935-XIV, n. 1965, concernente l'impiego di alcool come carburante » (N. 898).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 novembre 1935-XIV, n. 1965, concernente l'impiego di alcool come carburante ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 novembre 1935-XIV, n. 1965, concernente l'impiego di alcool come carburante.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1165, che determina il trattamento doganale degli zuccheri di 1ª e 2ª classe fino al 31 ottobre 1936 » (N. 899).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1165, che determina il trattamento doganale

degli zuccheri di 1ª e 2ª classe fino al 31 ottobre 1936 ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1165, che determina il trattamento doganale degli zuccheri di 1ª e 2ª classe fino al 31 ottobre 1936.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1828, che ha dato esecuzione alla Convenzione consolare fra l'Italia e la Polonia, stipulata in Roma il 10 luglio 1935-XIII » (N. 900).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1828, che ha dato esecuzione alla Convenzione consolare fra l'Italia e la Polonia, stipulata in Roma il 10 luglio 1935-XIII ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1828, che ha dato esecuzione alla Convenzione consolare fra l'Italia e la Polonia, stipulata in Roma il 10 luglio 1935 - anno XIII.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1923, riguardante concessione di sussidio nella spesa occorrente per i lavori di fognatura nella parte alta della città di Trieste » (N. 901).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1923, riguardante concessione di sussidio nella spesa occorrente per i lavori di fognatura nella parte alta della città di Trieste ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1923, riguardante la concessione di un sussidio nella spesa occorrente per i lavori di fognatura nella parte alta della città di Trieste.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1898, recante provvidenze a favore delle località danneggiate da alluvioni nelle provincie di Alessandria, Savona e Napoli » (N. 902).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1898, recante provvidenze a favore delle località danneggiate da alluvioni nelle provincie di Alessandria, Savona e Napoli ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1898, recante provvidenze a favore delle località danneggiate da alluvioni nelle provincie di Alessandria, Savona e Napoli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1573, concernente la disciplina della vendita dei quaderni scolastici » (N. 903).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1573, concernente la disciplina della fabbricazione e della vendita dei quaderni scolastici ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1573, concernente la disci-

plina della fabbricazione e della vendita dei quaderni scolastici.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge iscritti, dal n. 15 al n. 28 incluso, nell'ordine del giorno e testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Acquarone, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Banelli, Barcellona, Barzilai, Barzini, Bastianelli, Bazan, Belluzzo, Bergamasco, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Brusati.

Calisse, Camerini, Canevari, Casanuova, Castelli, Catellani, Cattaneo della Volta, Celesia, Centurione Scotto, Cesareo, Chersi Innocente, Chimienti, Cian, Ciconetti, Ciralo, Concini, Conti Sinibaldi, Corbino, Cozza, Credaro, Crespi Mario, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

Da Como, D'Amelio, D'Ancora, De Bono, De Martino Giacomo, De Riseis, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Terranova, Di Vico, Ducci, Dudan.

Etna.

Facchinetti, Faelli, Faina, Ferrari, Flora, Frascchetti.

Gallenga, Gasperini Gino, Gazzera, Gentile, Gheri Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini, Giordano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Gonzaga, Grazioli, Graziosi, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imperiali.

Josa.

Krekich.

Lanza Branciforte, Lanza di Scalea, Leicht, Levi, Lissia, Longhi.

Majoni, Mambretti, Mantovani, Marozzi, Marzacino, Martin-Franklin, Mattioli Pasqualini, Mazzoccolo, Mazzucco, Miari de Cumani, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nunziante.

Orlando, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Passerini Angelo, Peglion, Perla, Perrone Compagni, Piaggio, Pinto, Piola Caselli, Pironti, Pitacco, Porro Carlo, Pujia.

Raimondi, Raineri, Rava, Reggio, Rolandi Ricci, Romano Michele, Romei Longhena, Romeo Nicola, Rota Giuseppe, Rubino, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salvago Raggi, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Santoro, Sarrocchi, Scialoja, Scipioni, Scotti, Sechi, Silj, Solari, Soler, Spada Potenziani, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Thaon di Revel dottor Paolo, Theodoli di Sambuci, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torre, Tosti di Valminuta.

Vaccari, Valagussa, Versari, Vicini Marco Arturo, Vinassa de Regny, Visocchi.

Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1809, recante modificazioni all'ordinamento del personale postale telegrafico (873):

Senatori votanti	183
Favorevoli	178
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1907, relativo al collocamento fuori ruolo del personale della Milizia nazionale della strada destinato in Colonia per i servizi di istituto (877):

Senatori votanti	183
Favorevoli	178
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1818, concernente la liquidazione a stralcio delle quote inesigibili della Esattoria del Governatorato di Roma per il quinquennio 1923-1927 (884):

Senatori votanti	183
Favorevoli	178
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1935-XIII, n. 1493, concernente gli orga-

nici del personale militare della Regia aeronautica (893):

Senatori votanti	183
Favorevoli	179
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 7 settembre 1935-XIII, n. 1627, concernente l'istituzione di un'imposta del 10 per cento sui frutti dei titoli al portatore emessi da società, istituti ed enti diversi dello Stato (894):

Senatori votanti	183
Favorevoli	178
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1227, recante agevolazioni tributarie per i trasferimenti di piccole proprietà rustiche, ed ulteriori facilitazioni in materia di tasse di registro per i trasferimenti di fondi rustici gravati da mutui ipotecari (895):

Senatori votanti	183
Favorevoli	181
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1536, concernente modificazioni al regime fiscale degli olii minerali e di taluni residui della loro distillazione (896):

Senatori votanti	183
Favorevoli	180
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1715, concernente modificazioni delle aliquote di tassa vendita su taluni olii minerali e loro residui (897):

Senatori votanti	183
Favorevoli	180
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 novembre 1935-XIV, n. 1965, concernente l'impiego di alcool come carburante (898):

Senatori votanti	183
Favorevoli	181
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1165, che determina il trat-

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1935

tamento doganale degli zuccheri di 1ª e 2ª classe fino al 31 ottobre 1936 (899):

Senatori votanti	183
Favorevoli	180
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1828, che ha dato esecuzione alla Convenzione consolare fra l'Italia e la Polonia, stipulata in Roma il 10 luglio 1935-XVII (900):

Senatori votanti	183
Favorevoli	180
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1923, riguardante concessione di sussidio nella spesa occorrente per i lavori di fognatura nella parte alta della città di Trieste (901):

Senatori votanti	183
Favorevoli	180
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1898, recante provvidenze a favore delle località danneggiate da alluvioni nelle provincie di Alessandria, Savona e Napoli (902).

Senatori votanti	183
Favorevoli	180
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1573, concernente la disciplina della fabbricazione e della vendita dei quaderni scolastici (903):

Senatori votanti	183
Favorevoli	179
Contrari	4

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2039, concernente la disciplina della dezuccherazione del melasso » (N. 904).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2039, concernente la disciplina della dezuccherazione del melasso ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2039, concernente la disciplina della dezuccherazione del melasso.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1988, riguardante la corresponsione di assegni di malattia al personale delle ferrovie dello Stato a mezzo dell'Opera di previdenza per il personale stesso » (N. 906).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1988, riguardante la corresponsione di assegni di malattia al personale delle Ferrovie dello Stato a mezzo dell'Opera di previdenza per il personale stesso ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1988, relativo alla corresponsione di assegni di malattia al personale delle Ferrovie dello Stato a mezzo dell'Opera di previdenza per il personale stesso.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Convalidazione del Regio decreto 14 novembre 1935-XIV, n. 1939, autorizzante una quarta prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1935-36 » (N. 914).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione del Regio decreto 14 novembre 1935-XIV, n. 1939, autorizzante una 4ª prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1935-36 ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convalidato il Regio decreto 14 novembre 1935-XIV, n. 1939, autorizzante una 4^a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1935-36.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1742, concernente depositi di nafta per la Regia marina » (N. 915).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1742, concernente depositi di nafta per la Regia marina ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1742, concernente depositi di nafta per la Regia marina.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, concernente la obbligatorietà dell'investimento in titoli dello Stato dei depositi a garanzia dei contratti di locazione di fabbricati » (N. 916).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, concernente la obbligatorietà dell'investimento in titoli dello Stato dei depositi a garanzia dei contratti di locazione di fabbricati ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, concernente la obbligatorietà dell'investimento in titoli dello Stato dei depositi a garanzia dei contratti di locazione di fabbricati, con le seguenti modificazioni:

In fine al 2° comma dell'articolo 1, dopo le parole: anticipate di locazione, sono aggiunte le altre: e in ogni caso non oltre un anno dall'investimento.

Dopo il primo comma dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:

Per i contratti di locazione e di sub-locazione stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto e per i quali l'investimento può essere fatto entro un anno da tale data, dovrà farsi riferimento, quanto al prezzo di compenso da prendere a base per il computo, alla data dell'atto separato o di quietanza con cui sarà offerta la prova dell'eseguito investimento.

Dopo il primo comma dell'articolo 8 è aggiunto il seguente:

Non si applicano del pari alle locazioni e sub-locazioni fatte alle Rappresentanze ed agli Agenti diplomatici e consolari esteri.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1781, concernente norme integrative del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, riguardante depositi cauzionali a garanzia dei contratti d'affitto di fabbricati » (N. 917).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1781, concernente norme integrative del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, riguardante depositi cauzionali a garanzia dei contratti d'affitto di fabbricati ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1781, concernente norme integrative del Regio decreto-legge 26 luglio 1935, n. 1412, riguardante l'obbligatorietà dell'investimento in titoli dello Stato dei depositi a garanzia dei contratti d'affitto dei fabbricati, con le seguenti modificazioni:

Nel primo comma dell'articolo 1, alle parole: entro il 31 dicembre 1935, e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, sono sostituite le seguenti: entro il 25 gennaio 1936-XIV, e successivamente entro il 25 gennaio di ogni anno.

Dopo il 1° comma dello stesso articolo è aggiunto il seguente:

Nell'elenco da presentarsi entro il 25 gennaio 1936-XIV dovranno essere comprese non solo le

locazioni e sub-locazioni stipulate, prorogate o rinnovate nell'anno 1935, ma anche quelle stipulate negli anni precedenti e tuttora in vigore al 31 dicembre 1935-XIV.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

Sono esenti dalle sopratasse e pene pecuniarie previste dalla legge di registro e del bollo, coloro che entro il 20 gennaio 1936-XIV paghino integralmente le tasse dovute e adempiano nello stesso termine alle relative formalità stabilite dalle suddette leggi per quanto riguarda i contratti di locazione e di sub-locazione dei fabbricati indicati nel precedente articolo 1, contengano o meno costituzione di deposito cauzionale e qualunque sia la forma del pagamento del canone di locazione, incorsi in sopratasse e pene pecuniarie anteriormente al 31 dicembre 1935.

Resta abrogato l'articolo 13 del Regio decreto-legge 26 luglio 1935, n. 1412. Non è ammesso rimborso delle sopratasse e pene pecuniarie eventualmente già pagate.

All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

I limiti di esenzione stabiliti dall'articolo 42, allegato D) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 vengono elevati rispettivamente da lire centoventi a lire quattrocento all'anno per le locazioni di beni immobili e da lire centosessanta a lire seicento all'anno nel caso che trattisi di pigione per abitazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1808, riguardante agevolazioni in materia di tasse di registro e proroga al 1° aprile 1936-XIV dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, concernente depositi a garanzia di contratti di locazione di fabbricati » (N. 883).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1808, riguardante agevolazioni in materia di tasse di registro e proroga al 1° aprile 1936-XIV dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, concernente depositi a garanzia di contratti di locazione di fabbricati ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1808, riguardante agevolazioni in materia di tasse di registro e proroga al 1° aprile 1936-XIV della entrata in vigore del

Regio decreto-legge 26 luglio 1935, n. 1412, concernente depositi a garanzia di contratti di locazione di fabbricati.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2057, concernente l'arruolamento volontario di specializzati per il Regio esercito » (N. 918).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2057, concernente l'arruolamento volontario di specializzati per il Regio esercito ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2057, concernente l'arruolamento volontario di specializzati per il Regio esercito.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1997, concernente il trattamento economico degli ufficiali del Regio esercito richiamati dal congedo per mobilitazione » (N. 919).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1997, concernente il trattamento economico degli ufficiali del Regio esercito richiamati dal congedo per mobilitazione ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1997, relativo al trattamento economico degli ufficiali del Regio esercito richiamati dal congedo per mobilitazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1935-XIII, n. 1218, riguardante il passaggio alla dipendenza del Ministero dell'aeronautica di tutti i servizi dell'aviazione civile delle Colonie italiane » (N. 921).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1935-XIII, n. 1218, riguardante il passaggio alla dipendenza del Ministero dell'aeronautica di tutti i servizi dell'aviazione civile delle Colonie italiane ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 maggio 1935-XIII, n. 1218, riguardante il passaggio alla dipendenza del Ministero dell'aeronautica di tutti i servizi dell'aviazione civile delle Colonie italiane.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1805, che disciplina il servizio di assistenza e di salvataggio marittimi lungo le coste del Regno, delle Colonie italiane e del Possedimento delle Isole italiane dell'Egeo » (N. 922).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1805, che disciplina il servizio di assistenza e di salvataggio marittimi lungo le coste del Regno, delle Colonie italiane e del Possedimento delle Isole italiane dell'Egeo ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1805, che disciplina il servizio di assistenza e di salvataggio marittimi lungo le coste del Regno, delle Colonie italiane e del Possedimento delle Isole italiane dell'Egeo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1979, concernente l'aumento del personale di altre Amministrazioni dello Stato comandato presso il Ministero degli affari esteri per prestare servizio nelle scuole italiane all'estero » (N. 923).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1979, concernente l'aumento del personale di altre Amministrazioni dello Stato comandato presso il Ministero degli affari esteri per prestare servizio nelle scuole italiane all'estero ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1979, concernente l'aumento del personale di altre Amministrazioni dello Stato comandato presso il Ministero degli affari esteri per prestare servizio nelle scuole italiane all'estero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1935-XIII, n. 1684, concernente l'emissione di un prestito nazionale denominato "Rendita 5 per cento" » (N. 925).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1935-XIII, n. 1684, concernente l'emissione di un prestito nazionale denominato *rendita 5 per cento* ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 settembre 1935-XIII, n. 1684, concernente l'emissione di un prestito nazionale denominato *rendita 5 per cento*.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2008, concernente il trattamento economico del generale comandante le truppe del Regio esercito nell'Egeo e dei colonnelli comandanti i presidi di Rodi e di Lero » (N. 928).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2008, concernente il trattamento economico del generale comandante le truppe del Regio esercito nell'Egeo e dei colonnelli comandanti i presidi di Rodi e di Lero ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2008, concernente il trattamento economico del generale comandante le truppe del Regio esercito nell'Egeo e dei colonnelli comandanti i presidi di Rodi e di Lero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1962, riguardante l'aumento temporaneo dell'organico dei sottufficiali dei carabinieri Reali » (N. 929).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1962, riguardante l'aumento temporaneo dell'organico dei sottufficiali dei carabinieri Reali ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1962, riguardante l'aumento temporaneo dell'organico dei sottufficiali dei carabinieri Reali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discorso di S. E. il Presidente.

PRESIDENTE. Come è noto, nel prossimo giorno di Capodanno la consueta rappresentanza

del Senato non potrà recarsi al Quirinale a porgere alle Loro Maestà il Re e la Regina l'omaggio augurale dell'Assemblea. Ma prima di separarci noi vogliamo che da questa Aula salgano fino alla Reggia i voti reverenti ispirati dal nostro profondo immutabile attaccamento alla Dinastia (*applausi vivissimi. Grida di «Viva il Re!»*) dalla nostra sempre più fervida ammirazione e riconoscenza verso gli Augusti Sovrani, che oggi, come durante la grande guerra, come diinnanzi a ogni prova più ardua per il Paese, sono primi nell'altissimo esempio della dedizione assoluta alla Patria. (*Applausi vivissimi*).

Conceda Dio nuove luci di gloria a cingere la fronte del Re prode e saggio, che condusse gli Italiani a Vittorio Veneto (*applausi. Grida di «Viva il Re!»*); e premi con l'invocato trionfo dell'Italia e della civiltà la generosa nobiltà dell'atto e dell'ammonimento della Graziosa Regina. (*Applausi. Grida di «Viva la Regina!»*).

L'anno declinante ha visto fatti memorandi e vicende aspre che hanno egualmente esaltato il nostro orgoglio nazionale. Le virtù incomparabili di coraggio, disciplina e abnegazione del nostro popolo, e le interessate e settarie avversità che hanno tentato troncere l'ascensione dell'Italia fascista, hanno fatto di questa la protagonista della politica internazionale (*Approvazioni*); ed essa ha la fiera consapevolezza della sua responsabilità storica, perchè sa di avere bene affidato la tutela del proprio onore e dei propri diritti al genio e all'ardimento del Duce, al valore dei soldati e delle camicie nere che combattono in Africa Orientale. (*Applausi vivissimi*).

A qualunque cimento sia per chiamarci l'anno che sta per sorgere, noi tutti, come l'intera Nazione, ci sentiamo sicuri di una tal guida e di un tale presidio. (*Applausi vivissimi. Grida di «Viva il Duce!»*). Col saluto e con l'augurio che prorompono dai nostri cuori, noi riaffermiamo al Duce la nostra indefettibile fedeltà (*Applausi. Grida di «Viva il Duce!»*) ai valorosi combattenti la nostra fraterna simpatia, sopra tutto all'uno e agli altri ripetiamo la nostra ardente certezza della vittoria. (*Applausi generali, vivissimi e prolungati*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti. Hanno preso parte alla votazione i senatori: Acquarone, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Banelli, Barzini, Bastianelli, Bazan, Belluzzo, Bergamasco, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Brusati.

Calisse, Canevari, Casanuova, Castelli, Catellani, Cattaneo della Volta, Caviglia, Celesia, Centurione Scotto, Cesareo, Chersi Innocente, Chimienti, Cian, Cicconetti, Ciraolo, Concini, Conti Sinibaldi, Corbino, Cozza, Credaro, Cremonesi, Crespi Mario, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

Da Como, D'Amelio, D'Ancora, De Bono, De Marinis, De Martino Giacomo, De Riseis, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Terranova, Di Vico, Ducci, Dudan.

Etna.

Facchinetti, Faelli, Faina, Ferrari, Flora, Frascchetti.

Gallenga, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini, Giordano, Giuria, Giusti del Giardino, Gonzaga, Graziosi, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imperiali.

Josa.

Krekich.

Lanza Branciforte, Lanza di Scalea, Leicht, Levi, Lissia, Longhi.

Majoni, Mambretti, Mantovani, Marozzi, Maracino, Martin-Franklin, Mattioli Pasqualini, Mazzoccolo, Mazzucco, Miari de Cumani, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Morrone, Mosconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nunziante.

Orlando, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Passerini Angelo, Pecori Giraldi, Peglion, Perla, Perrone Compagni, Petrone, Piaggio, Pinto, Piola Caselli, Pironti, Pitaceo, Porro Carlo, Puja.

Raimondi, Raineri, Rava, Reggio, Rolandi Ricci, Romano Michele, Romei Longhena, Romeo Nicola, Rota Giuseppe, Rubino, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salvago Raggi, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Santoro, Sarrocchi, Scaduto, Scalori, Scialoja, Scipioni, Scotti, Sechi, Silj, Solari, Soler, Spada Potenziani, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Thaon di Revel dottor Paolo, Theodoli di Sambuci, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torre.

Vaccari, Valagussa, Versari, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Vinassa de Regny, Visocchi, Volpi di Misurata.

Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2039, concernente la disciplina della dezuccherazione del melasso (904):

Senatori votanti	179
Favorevoli	175
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1988, riguardante la correzione di assegni di malattia al personale delle ferrovie dello Stato a mezzo dell'Opera di previdenza per il personale stesso (906):

Senatori votanti	179
Favorevoli	175
Contrari	4

Il Senato approva.

Convalidazione del Regio decreto 14 novembre 1935-XIV, n. 1939, autorizzante una quarta prelevazione dal Fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1935-36 (914):

Senatori votanti	179
Favorevoli	175
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1742, concernente depositi di nafta per la Regia marina (915):

Senatori votanti	179
Favorevoli	175
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, concernente l'obbligatorietà dell'investimento in titoli dello Stato dei depositi a garanzia dei contratti di locazione di fabbricati (916):

Senatori votanti	179
Favorevoli	174
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1781, concernente norme integrative del Regio decreto-legge 26 luglio 1935, anno XIII, n. 1412, riguardante depositi cauzionali a garanzia dei contratti d'affitto di fabbricati (917):

Senatori votanti	179
Favorevoli	173
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1808, riguardante agevolazione

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1935

zioni in materia di tasse di registro e proroga al 1° aprile 1936-XIV dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, concernente depositi a garanzia di contratti di locazione di fabbricati (883):

Senatori votanti	719
Favorevoli	172
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2057, concernente l'arruolamento volontario di specializzati per il Regio esercito (918):

Senatori votanti	179
Favorevoli	173
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1997, concernente il trattamento economico degli ufficiali del Regio esercito richiamati dal congedo per mobilitazione (919):

Senatori votanti	179
Favorevoli	175
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1935-XIII, n. 1218, riguardante il passaggio alla dipendenza del Ministero dell'aeronautica di tutti i servizi dell'aviazione civile delle colonie italiane (921):

Senatori votanti	179
Favorevoli	174
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1805, che disciplina il servizio di assistenza e di salvataggio marittimi lungo le coste del Regno, delle colonie italiane e del Possedimento delle isole italiane dell'Egeo (922):

Senatori votanti	179
Favorevoli	176
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1979, concernente l'au-

mento del personale di altre Amministrazioni dello Stato comandato presso il Ministero degli affari esteri per prestare servizio nelle scuole italiane all'estero (923):

Senatori votanti	179
Favorevoli	173
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1935-XIII, n. 1684, concernente l'emissione di un prestito nazionale denominato « Rendita 5 per cento » (925):

Senatori votanti	179
Favorevoli	175
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2008, concernente il trattamento economico del generale comandante le truppe del Regio esercito nell'Egeo e dei colonnelli comandanti i presidi di Rodi e di Lero (928):

Senatori votanti	179
Favorevoli	176
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1962, riguardante l'aumento temporaneo dell'organico dei sottufficiali dei carabinieri Reali (929):

Senatori votanti	179
Favorevoli	174
Contrari	5

Il Senato approva.

Il Senato sarà convocato a domicilio.

I senatori salutano il Presidente con vivi e prolungati applausi.

La seduta è tolta (ore 17,35).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti